

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTORO VITTORIO

Nella seduta del 28/05/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Parte ricorrente, premesso che ha sottoscritto con l'odierno resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, col reclamo del 9 febbraio 2014, ha evidenziato che *«dal prospetto in [suo] possesso risulta come giusto il rimborso che dev[e], ma però non corrisponde la quota [...] ricevuta, cioè euro 11.000,00 circa anziché 15.000,00»*. La cifra ricevuta *«potrebbe anche andare bene [...] ma le rate per estinguere il finanziamento invece di 120 ne basterebbero circa 80»*; col ricorso, parte ricorrente ha precisato di aver firmato la *«proposta di finanziamento, [...] dei moduli con cifre non stampate»*; parte ricorrente ritiene che – avendo ricevuto dal resistente euro 12.268,54, ad un tasso annuo nominale del 5,80% fisso (TAEG pari all'8,28%), ammortizzabili in 120 rate mensili da euro 186,00 – le rate mensili dovute non dovrebbero essere. Parte ricorrente chiede *«l'esatto montare totale del [proprio] debito richiesto dalla finanziaria di E. 22.134,00 da erogare E. 15.000,00; [...] Quanto è richiesto x totale è errato?»*.

Il resistente sottolinea *«come le doglianze di parte ricorrente in sede di reclamo siano del tutto differenti da quanto dallo stesso lamentato per la prima volta con il ricorso»* e, di conseguenza, come il ricorso sia irricevibile. Nel merito, l'intermediario espone che, nel corso del 2013, parte ricorrente si è rivolta autonomamente ad un intermediario del credito

(agente in attività finanziaria), per il tramite del quale, in data 20 agosto 2013 ha sottoscritto col resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione; in esecuzione del predetto finanziamento, il resistente ha corrisposto a parte ricorrente la somma complessiva di euro 10.735,54; parte ricorrente è stata resa edotta – sia nella fase precontrattuale che in quella contrattuale – dell'importo richiesto, dei costi finanziari e delle condizioni contrattuali applicate al finanziamento. Il resistente *«confida che codesto spettabile Arbitro Bancario Finanziario, contrariis reiectis e premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, voglia così decidere: [(i)] in via preliminare e principale: dichiarare irricevibile e/o inammissibile il ricorso avversario per mancato rispetto da parte del ricorrente delle norme dettate in materia di reclamo e di condizioni di procedibilità del ricorso; [(ii)] in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che le condizioni applicate al contratto di finanziamento oggetto della vertenza sono conformi a quelle rappresentate in sede precontrattuale (Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori del 05/08/2013) e, ad ogni modo, perfettamente legittime per effetto del contratto de quo da ritenersi valido ed efficace, e compiutamente adempiuto da[l resistente], con l'erogazione dell'importo pattuito; [(iii)] respingere altresì ogni richiesta ulteriore, in quanto infondata»*.

DIRITTO

In via preliminare questo ABF osserva che il tenore della domanda proposta comporta lo svolgimento di un'attività consulenziale. Pertanto il Collegio, rilevato che, sulla base della documentazione agli atti del presente procedimento, non si riescono ad evincere gli elementi informativi necessari e sufficienti per valutare appieno le istanze formulate nel ricorso; considerato che questo Collegio ha più volte ribadito che non può essere legittimamente demandato all'ABF lo svolgimento di un'attività di tipo consulenziale, quale nella specie la verifica della correttezza di conteggi o la loro rielaborazione, in quanto del tutto estranea agli scopi ed alle funzioni di questo Collegio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA